

Allegato "A" al n. 2264/1461 di rep.

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "circolo e centro studi Emilio Caldara"

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano.

ART. 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è posta al 31 dicembre 2052.

ART. 4 – STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione prevede per gli associati eguale diritto di voto e di partecipazione per l'approvazione o per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.

ART. 5 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'assemblea, con le maggioranze previste all'Art. 14.

ART. 6 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha quale scopo la promozione di attività di studio e culturali e di iniziative, tramite tutti i mezzi di comunicazione e di informazione, volte a favorire il buon governo della città di Milano.

Entro 6 mesi dalla costituzione il direttivo dell'associazione elabora una carta dei principi che sarà proposta alla prima assemblea utile.

TITOLO II – ASSOCIATI

ART. 7 – AMMISSIONE

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) italiane o straniere che condividono lo Statuto dell'associazione, nonché le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo a suo giudizio. L'impegno associativo è annuale per tutti gli associati.

La qualità di associato non è trasferibile per atto inter vivos né mortis causa. Gli associati, organizzati su base democratica, si distinguono in:

- a) associati aderenti sono quelli che accettano lo Statuto dell'Associazione e gli scopi, fanno domanda di associazione, versano regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e vengono ammessi a farne parte con delibera del Consiglio Direttivo;
- b) associati aderenti sostenitori – sono gli associati aderenti che corrispondono una quota superiore rispetto a quella annuale determinata dal Consiglio Direttivo e vengono ammessi a farne parte con delibera del Consiglio Direttivo.

Le diverse categorie di associati godono dei medesimi diritti con voto efficaci per tutti e a favore di tutti, senza regime preferenziale per categorie, con pieno potere a modificare lo statuto, ad eleggere rappresentanti e organi direttivi.

ART. 8 – DIRITTI

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di approvare annualmente il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 9 – DOVERI

Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato ad assoluta correttezza e buona fede. Gli associati sono peraltro obbligati al versamento della quota associativa che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Ogni associato può recedere dall'Associazione comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo il proprio recesso. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall'Associazione, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio anche via email indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione, almeno quindici giorni prima della delibera di esclusione. Gli associati receduti o esclusi o dimissionari che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione ed i loro aventi causa, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune.

TITOLO III – ORGANI

ART. 11 – INIDICAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) Il consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente, uno o più Vicepresidenti
- 4) Il tesoriere
- 5) Il direttore scientifico

ART. 12 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente più anziano. L'Assemblea nomina anche un Segretario che sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale dell'adunanza.

ART. 13 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto anche elettronico (purché con prova di avvenuta ricezione), contenente la data e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, da inviare a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera raccomandata o altro mezzo ritenuto idoneo dal Presidente. Lo stesso avviso dovrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione

nell'ipotesi che l'Assemblea andasse deserta in prima convocazione; l'assemblea in seconda convocazione deve essere convocata necessariamente in un giorno diverso dell'assemblea di prima convocazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati di cui sia stata deliberata l'ammissione e che siano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato conferendogli una delega scritta. E' consentito al massimo il cumulo di tre deleghe in capo a ciascun associato. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea può essere convocata in sede ordinaria e straordinaria a norma di legge.

L'Assemblea può svolgersi (anche esclusivamente) in audio / video conferenza.

ART. 14 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o a mezzo delega, a voto palese.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle linee programmatiche, approva il bilancio e procede alla nomina del Consiglio Direttivo, alla nomina del tesoriere, del direttore scientifico e alla nomina del Presidente e, se lo ritiene opportuno, di uno o più vicepresidenti.

ART. 15 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se sono presenti, in proprio o per delega, almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione se sono presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Le delibere di modifica dello Statuto sono valide se ottengono, nell'Assemblea straordinaria, il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti all'assemblea in proprio o a mezzo delega.

Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento e/o la devoluzione del patrimonio è necessario il voto di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ART. 16 – VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario appositamente nominato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo del Circolo è costituito dal/dalla presidente, dal/dalla vicepresidente (se nominato), dal/dalla tesoriere, dal/dalla direttore scientifico.

Esso si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 12 membri eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero consiglio decade ed il Presidente, anche se dimissionario, deve convocare l'Assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali. Il consiglio si riunisce validamente e delibera con la maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) assumere tutte le più opportune deliberazioni per il funzionamento e per la gestione, l'utilizzazione e la conservazione del fondo comune, determinandone periodicamente la consistenza;
- b) sottoporre annualmente all'assemblea il bilancio dell'Associazione con la relativa relazione illustrativa;
- c) deliberare sull'ammissione degli associati, secondo le modalità stabilite dal presente statuto; fissare la quota di adesione annuale;

- d) accettare contributi e liberalità da terzi;
- e) predisporre i regolamenti;
- f) costituire gruppi di lavoro e commissioni con compiti specifici. I responsabili delle commissioni partecipano di diritto al direttivo
- g) decidere circa ogni forma di alienazione e acquisto dei beni dell'associazione nonché ogni atto o operazione utile e/o necessario per la gestione, prelievo, apertura, chiusura circa i conti correnti dell'associazione;
- h) delegare i propri componenti per l'attuazione delle delibere e/o nominare procuratori.

I membri del Consiglio Direttivo che non presentino a tre successive riunioni – se non per giustificato motivo – sono considerati decaduti. Il Consiglio Direttivo un tesoriere-cassiere, anche tra persone non associate che tuttavia possono essere invitate alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo può svolgersi (anche esclusivamente) in audio / video conferenza.

ART. 18 – PRESIDENTE, IL TESORIERE, IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i componenti del Direttivo stesso. In mancanza provvede alla nomina lo stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Possono essere nominati uno o più vicepresidenti Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente ove questi fosse impossibilitato. Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi, procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il tesoriere ed il direttore scientifico sono nominati dall'assemblea.

In mancanza provvede alla nomina lo stesso Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE

ART. 20 – FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di associazione;
- dai contributi volontari degli associati, accettati dal Consiglio Direttivo;

- da lasciti, donazioni, liberalità e contributi disposto da terzi ed accettati dall'Associazione;
- dai beni acquistati con i contributi ricevuti dagli associati e da terzi.

ART. 21 – EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Ente. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Ente. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO V – BILANCIO

ART. 22 – ESERCIZI E BILANCIO

Gli esercizi della associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente il bilancio alla data di chiusura dell'esercizio.

Dovranno essere distintamente considerati, oltre ai beni di completa competenza del fondo comune, perché di proprietà dell'Associazione, anche i beni concessi in uso e in godimento all'Associazione da associati o da terzi. Il bilancio, accompagnato dalla relazione annuale del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti, dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'esame e per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E LORO IMPIEGO

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, in quanto gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Intervenendo lo scioglimento dell'Associazione l'eventuale liquidazione sarà rimessa a uno o più liquidatori nominati dall'assemblea degli associati che ne determinerà i poteri. Il netto risultato della liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori ad enti aventi fini analoghi.

ART. 25 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In originale firmati:

Biagio Longo

Walter Giuseppe Marossi

Giuseppe Conte

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)